

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

1) Le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre **sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà**. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio. (Sono "gestori di pubblici servizi" Enti quali: Enel, Uffici postali, Ferrovie dello Stato, Italgas, Trenitalia, etc. Sono invece Enti "privati" : banche, notai, assicurazioni etc.).

2) I certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: " il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

3) Le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa.

I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione precedente consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

4) Le amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

*Per quanto non espressamente richiamato dalla direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia: in particolare quelle del DPR 28 dicembre 2000, n.445, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità 2012) e quelle del Codice dell'amministrazione digitale. Sulla base delle suddette disposizioni su tutti i certificati rilasciati per la presentazione ad un Ente privato **deve essere apposta una marca da bollo di euro 14,62**. Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, **sono esenti dal bollo**, ai sensi della legge n.405/90, gli atti e i documenti scolastici concernenti la frequenza, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare.*

INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI RESPONSABILI DELLA GESTIONE, CONTROLLO E TRASMISSIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI E DEI DATI

- Autocertificazioni e dati studenti : segreteria didattica
- Autocertificazioni e dati docenti e non docenti : segreteria amministrativa
- Autocertificazioni e dati altri utenti : segreteria amministrativa

I controlli saranno effettuati con le modalità di seguito indicate:

- controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione sulla base della normativa vigente in merito ai contratti di lavoro con il personale dipendente;
- controllo delle dichiarazioni in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità ;
- controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione nella misura minima del 5%.

Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Si ricorda che , ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luciano Marzorati